



= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto Accordo Quadro ex art. 54, comma 3,

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l'affidamento di lavori di

manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici

scolastici: I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE - CUP: F82B18000210003 ;

L.S. CAVOUR - CUP: F89E19001650003;

L.C. MONTALE - CUP: F87H21007850003;

I.P.S.I.A. DE AMICIS - CUP: F88B20000550001 ;

L.S. NEWTON - CUP: F87H20005180001;

Ist. PIAGET-DIAZ - CUP: F87H20005490001;

I.I.S. L.B.ALBERTI – I.S. CANNIZZARO CUP: F87H20005190001;

I.T.T. M.AMARI- CUP: F82B22000170006

I.I.S. CARAVAGGIO - CUP: F87H20005580001;

Ist. A. DIAZ - CUP: F87H20005610001;

L.C. ALBERTELLI - CUP: F87H20005740001 ;

Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3 .-

CIG: 9557739FB8

Repertorio n. 12443

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Diciotto** del mese di **Luglio** in Roma

nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n.41,

presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCILO, Segretario Generale della Città

Metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti

Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.); in particolare, la Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 - Potenziamento dell'offerta formativa dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università, Investimento 3.3 - Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica – progetti generali del P.N.R.R.;

- che con determinazione dirigenziale n. 4278 del 30/12/2022 del Servizio 4 del Dipartimento I, della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, è stato approvato l'intervento nonchè le modalità di affidamento tramite Accordo Quadro, ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici, come specificato nel C.S.A. predisposto per ciascun edificio: I.P.S.S.A.R. TOR CARBONE (Roma); L.S. CAVOUR (Roma); L.C. MONTALE (Roma); I.P.S.I.A. DE AMICIS (Roma); L.S. NEWTON (Roma); Ist. PIAGET-DIAZ (Roma); I.I.S. ALBERTI- I. S.CANNIZZARO (Roma); I.I.S. CARAVAGGIO (Roma); Ist. A. DIAZ; L.C. ALBERTELLI (Roma); – I.T.T. AMARI (Ciampino)- Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M4C1 INV 3.3, per un importo stimato pari ad € 4.505.443,67 IVA esclusa;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara, l'importo indicato dell'Accordo Quadro, pari ad € 4.505.443,67 IVA esclusa, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo, non è previsto un importo minimo garantito;

- che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di **730 (settecentotrenta) giorni**, è pari ad € **3.862.943,67** soggetto a ribasso oltre ad € **640.500,00** per oneri della sicurezza ed € **2.000,00** per lavori in economia non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di € **4.505.443,67** oltre IVA, senza importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 4278 del 30/12/2022, inoltre, è stato approvato il Bando, parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto, concernente l'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ex art.54 co.3 del D.Lgs.50/16, da affidarsi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs.50/16 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità telematica ;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 07/02/2023 come risultante dai verbali di gara, è risultata aggiudicataria dei lavori di cui sopra, con un ribasso del **31,01463 %** da applicare ad ogni contratto attuativo, con costi della manodopera per l'espletamento delle prestazioni pari ad € 991.000,00, l'operatore economico I.BE.CO. COSTRUZIONI spa - C.F.: 02858500586 - con sede legale in Roma, via Piave 24, che nel prosieguo di questo atto sarà

chiamato semplicemente Operatore economico;

- che in data 30/01/2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.1**);

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi di lavoro ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 1399 del 04/05/2023 del Servizio 2 Dipartimento I, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio

interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota Registro di Sistema PI027459-23 del 08/05/2023 è stata inviata, del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Arch Carlo Colecchia, Dirigente del Servizio 2 del Dipartimento I, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, come da nota prot. n. CMRC-2023-0102650 in data 21/06/2023 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione dei verbali di consegna dei lavori;

- che per ogni contratto applicativo, discendente dal presente Accordo Quadro, dovrà essere allegata la relazione riferita al principio del DNSH e il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 47 del D.L. n. 77/2021;

- che è stato acquisito il documento unico di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE rilasciato dall'INAIL protocollo n. 44014652, con scadenza

04/10/2024 riferito all'Operatore economico, conservato in atti;

- che è stata acquisita la comunicazione antimafia, ex art.87 del D.lgs.159/11

tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data

18/03/2024 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0108012_20240318 dalla quale

risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti

di cui all' art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di

decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.lgs.159/11;

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa,

la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e

dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51,

punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Direttore del

Dipartimento I Ing.Claudio DELLO VICARIO concede in appalto

all'Operatore economico, che, a mezzo della Sig.ra Barbara BENETTI

accetta, l'esecuzione dell'Accordo quadro per *i ai lavori di manutenzione*

straordinaria e messa in sicurezza per i seguenti edifici scolastici come

specificato nel C.S.A. predisposto per ciascun edificio: I.P.S.S.A.R. TOR

CARBONE (Roma); L.S. CAVOUR (Roma); L.C. MONTALE (Roma);

I.P.S.I.A. DE AMICIS (Roma); L.S. NEWTON (Roma); Ist. PIAGET-DIAZ

(Roma); I.I.S. ALBERTI- I. S.CANNIZZARO (Roma); I.I.S. CARAVAGGIO

(Roma); Ist. A. DIAZ; L.C. ALBERTELLI (Roma); – I.T.T. AMARI

(Ciampino)-Finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU M4C1

INV 3.3.--

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n.4278 del 30/12/2022 :

a) capitolato speciale di appalto parte prima e parte seconda

b) relazione tecnica generale e quadri economici.

I documenti di cui alle lettere **a), b)**, (**Allegati n. 2, 3**) unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.4**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli .

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente Accordo Quadro è di € **4.505.443,67 (euro quattromilionicinquecentocinquemilaquattrocentoquarantre/67)** oltre IVA. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso

percentuale pari a **31,01463%** offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 4.505.443,67**, esclusa IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto. L'ammontare del presente contratto è di € 4.505.443,67 IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 991.000,00. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno predisposte per ogni contratto applicativo. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.3.3 del C.S.A., dovranno di regola prevedere:

- a) l'oggetto degli interventi da eseguire;
- b) la descrizione e la consistenza delle lavorazioni ;
- c) le categorie di lavoro, prevalenti e scorporabili ove ricorrenti, costituenti l'intervento da realizzare;
- d) i luoghi interessati dagli interventi;
- e) l'importo presunto degli interventi del singolo contratto applicativo con indicazioni delle quote riferite ai lavori ed alla sicurezza;
- f) il cronoprogramma dei lavori operativo di ciascun intervento;
- g) i termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità;

h) i massimali delle polizze di garanzia dell'appalto ai sensi dell'art 103 comma 7 del D.lgs n. 50/2016 prestate per la stipula del singolo contratto applicativo;

i) il termine per l'emissione della certificazione attestante la regolare esecuzione/collaudabilità delle opere;

l) i documenti previsti in materia di sicurezza;

m) computo metrico estimativo.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1238416, rilasciata dalla Accelerant – Agenzia di Roma in data 30/06/2023, integrata da successiva appendice n.1 del 07/09/2023 e da appendice n.3 del 04.07.2024 per l'importo di € 757.442,00.

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico è in possesso della certificazione ISO 9001:2015, rilasciata da RINA Services spa certificato n. 180/SGQ avente scadenza il 10/06/2027 e della certificazione ambientale ISO 14001:2015 rilasciata da RINA Services spa certificato n. EMS-6749/S avente scadenza il 21/05/2026, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento e di un'ulteriore riduzione del 20 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in

tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate, come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall' art.6.1 del capitolato speciale d'appalto, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è di

730 (settecentotrenta) giorni, decorrenti dal primo contratto applicativo, e comunque, al massimo, sino all'esaurimento dell'importo contrattuale complessivo dell'accordo quadro. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art.3.13 del C.S.A. Gli interventi di cui al presente contratto dovranno essere eseguiti negli istituti scolastici della Città Metropolitana indicati all'art.2.1 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni

contratto applicativo come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art.3.10 ed all'art.8.6 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art.3.12 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.4.1 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt.7.10 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti lavorazioni:

CATEGORIA OG2- restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali- opere provvisoriale, opere di impermeabilizzazione, posa pavimentazioni compresa di materiali di posa, rifacimento tetti e strutture lignee, opere da pittore, impianti idrico sanitari opere da controsoffitto, opere in ferro nei limiti di legge 40% importo categoria; CATEGORIA OS30- impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi, nei limiti previsti dalla

normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.-

Art.14- Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico consegna il Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal Direttore dei Lavori, per ogni contratto applicativo.-

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico. In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto degli obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città

Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, entro SEI MESI dalla stipula del presente contratto, è tenuto a consegnare al Responsabile Unico del Procedimento una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; tale relazione deve essere tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. L'Operatore economico, che occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici ai sensi del comma 3bis dell'art.47 della L.108/2021, è tenuto, altresì, a consegnare, nel predetto termine, al Responsabile Unico del Procedimento la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e

alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte; tale relazione deve essere trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali. L'Operatore economico assume l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile. Per l'inadempimento dell'Operatore economico a ciascuno degli obblighi di cui ai precedenti due capoversi sarà applicata la penale stabilita dall'art.3.13 del C.S.A. comunque nei limiti dell'importo complessivo previsto dall'articolo 50, comma 4 del D.L. n.77/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108/2021.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 88 comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione antimafia inviata tramite il sistema informatico BDNA -

Prefettura di Roma, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0108012_20240318 del data 18/03/2024, ex art.87 del D.lgs.159/11, per l'operatore economico I.BE.CO. COSTRUZIONI spa, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione, con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono

le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede legale sita in via Piave n. 24, Roma.---Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Barbara BENETTI

IL DIRIGENTE: firmato Claudio DELLO VICARIO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Barbara BENETTI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.